



COMUNE DI GENOVA

183 Direzione Difesa del Suolo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 21 del 17/07/2025

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. *omissis* (RG N. *omissis* e *omissis*).

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 21 del 17 luglio 2025.

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, alle Infrastrutture e alla Protezione Civile, Massimo Ferrante e dell'Assessore al Bilancio, Avvocatura e Affari legali, Avv. Alessandro Luigi Terrile;

Premesso che:

- il Comune di Genova è stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Genova a seguito del ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso e/o danno temuto (giudizio cautelare urgente RG *omissis*) proposto dai proprietari Sig.ri *omissis* di uno (civico n. *omissis*) degli immobili ubicati sulla Via *omissis* al di sopra della scogliera di Capolungo, danneggiato unitamente agli altri quattro civici nn. *omissis* - dal fenomeno franoso che ha interessato tale scogliera nel gennaio del 2014 e che ha comportato l'emanazione da parte del Comune di dichiarazione di inagibilità e ordinanza di sgombero di tutti gli immobili menzionati;

- detta Ordinanza, assunta in data 26.1.2014, è tuttora vigente per i civici nn. *omissis*;

- in tale giudizio sono stati convenuti, oltre al Comune di Genova, l'Agenzia del Demanio, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, nonché gli altri proprietari degli immobili parimenti ubicati al vertice della scogliera franata;

- i ricorrenti hanno richiesto con tale azione giudiziale:

- di far cessare la turbativa del possesso, previa adozione delle misure cautelari idonee a eliminare il pericolo di ulteriore aggravamento dei danni subiti dall'immobile e previa messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei soggetti pubblici evocati in giudizio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
- di condannare detti soggetti pubblici, secondo le rispettive responsabilità, a risarcire tutti i danni subiti e subendi;
- in subordine, per l'ipotesi in cui l'evento franoso fosse risultato in corso di causa ascrivibile in tutto o in parte alla responsabilità degli altri privati proprietari delle unità abitative ubicate sulla Via *omissis*, che le medesime pronunce di cui sopra fossero estese anche a tali soggetti privati, secondo le rispettive responsabilità.
- il Comune di Genova si è tempestivamente costituito in giudizio contestando puntualmente tutte le domande avversarie, sia per insussistenza dei presupposti giuridici dell'azione, sia eccependo la sostanziale estraneità del Comune ai fatti di causa, in quanto detto Ente esercita unicamente funzioni di carattere tecnico-amministrativo inerenti la gestione delle concessioni demaniali marittime rilasciate a terzi per l'utilizzo di limitate porzioni della parte inferiore della scogliera e funzioni di Polizia Amministrativa su tali aree, ha inoltre compiti di ripascimento delle spiagge ma non attribuzioni di carattere manutentivo delle scogliere di proprietà del demanio statale ovvero di aree e terreni di proprietà di terzi;

- il Giudice ha disposto rinvio in attesa del deposito della relazione peritale che si stava svolgendo in altro giudizio (RG *omissis*), per accertamento tecnico preventivo, proposto dalla proprietaria dell'immobile civico n. *omissis* di via *omissis*;

- depositata tale relazione peritale, essa è stata acquisita agli atti della causa RG *omissis* sopra menzionata di cui si tratta e ha costituito, nella sostanza, il fondamento della decisione del Tribunale di Genova assunta con ordinanza n. *omissis* del 10.11.2015;

- alla luce di quanto stabilito dai Consulenti d'ufficio in tale perizia (nonostante le contestazioni mosse dai periti di parte e dai difensori del Comune) il Giudice ha ritenuto che sussistesse responsabilità dell'Ente civico, in solido con la Regione, rispetto alla frana, e ha conseguentemente condannato entrambi gli enti all'esecuzione degli interventi individuati nella pronuncia stessa da eseguirsi secondo quanto descritto nella richiamata CTU, e più precisamente:

- interventi di immediata messa in sicurezza dei fabbricati e delle pertinenze;
- interventi di messa in sicurezza del versante;
- interventi marini di protezione del basamento della falesia;
- interventi di ripristino interno di tutti i fabbricati danneggiati (civici. nn. *omissis*);

- avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo sia la Regione Liguria sia il Comune di Genova nonché, in via incidentale, gli originari ricorrenti;

- con ordinanza n. *omissis* del 13.01.2016 il Tribunale di Genova, in accoglimento del reclamo proposto dalla Regione Liguria, ha revocato l'ordinanza n. *omissis* nei confronti della Regione medesima, mentre, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Comune di Genova, ha revocato la predetta ordinanza nella parte in cui aveva ordinato al Comune stesso l'esecuzione degli interventi di ripristino interno dei fabbricati danneggiati, confermando per la restante parte quanto già ordinato;

- al fine di ottemperare a quanto prescritto dalle più volte citate ordinanze n. *omissis* e n. *omissis* del Tribunale di Genova, i civici uffici hanno nel frattempo provveduto ad avviare le attività inerenti alla redazione della progettazione esecutiva dei sopra citati interventi di consolidamento del fronte franoso al fine di poter avviare le successive procedure d'appalto dei relativi lavori;

- all'esito del procedimento per ATP sopracitato, la sig.ra *omissis*, proprietaria del civico *omissis* ha incardinato dinanzi al Tribunale di Genova il giudizio di merito RG n. *omissis*, formulando richiesta di risarcimento danni conseguenti alla frana in argomento, nei confronti dei Sigg.ri *omissis*, Agenzia del Demanio, Comune di Genova, Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova;

- in tale giudizio, su istanza della difesa del Comune il Tribunale ha ammesso nuova CTU affidata a periti diversi rispetto a quelli nominati nel procedimento per ATP, al fine della individuazione delle cause e conseguenti responsabilità del dissesto della scogliera sopra richiamata;

- successivamente, i Sig.ri *omissis* hanno incardinato dinanzi al Tribunale di Genova il giudizio di merito RG *omissis* rispetto al procedimento cautelare RG *omissis*, convenendo in causa l'Agenzia del Demanio, la Regione Liguria e il Comune di Genova, chiedendo la messa in sicurezza e il ripristino della falesia e il risarcimento dei danni tutti conseguenti al crollo della stessa. In tale causa il Comune di Genova chiamava a sua volta in giudizio la Città Metropolitana, i Sigg.ri *omissis ommissis*

- in tutti i suddetti giudizi il Comune ha sempre sollevato copiose eccezioni e rilievi volti a contestare la propria responsabilità sotto ogni profilo, formulando ampie difese anche con la puntuale contestazione delle pretese risarcitorie avversarie;
- - le suddette cause RG *omissis* e RG *omissis* sono state riunite dal Tribunale ed è stata altresì svolta ulteriore CTU per la valutazione dei danni subiti dalle parti private a seguito della frana;
- la causa come sopra riunita, portante successivamente alla riunione RG *omissis* è conclusa con la sentenza del Tribunale di Genova n. *omissis* del 28.11.23 e comunicata il 29.11.23.
- Premesso che tale sentenza:

- ordina al Comune di Genova ed alla Regione Liguria l'effettuazione di tutti gli interventi indicati nel provvedimento cautelare del Tribunale di Genova n. *omissis* del 10.11.2015 ed emesso nel procedimento RG n. *omissis* come limitati dal Tribunale all'esito del reclamo con ordinanza 13-22.1.2016;
- condanna in solido il Comune di Genova e la Regione Liguria, in parti uguali nei rapporti interni, a pagare in favore degli eredi *omissis* l'importo di 100,00 euro per ciascun giorno di ritardo nella esecuzione di detti lavori di messa in sicurezza, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., dalla data della sentenza stessa all'effettivo completamento dei lavori;
- condanna in solido il Comune di Genova e la Regione Liguria, in parti uguali nei rapporti interni, al risarcimento dei danni in favore dei Sigg.ri *omissis*, oltre interessi dalla data della sentenza stessa all'effettivo soddisfo, oltre spese legali, anche in favore del Sig. *omissis*;
- condanna il solo Comune di Genova al risarcimento dei danni in favore delle Sigg.re *omissis*, sempre oltre interessi, da calcolarsi come sopra, avendo tali soggetti formulato le proprie domande solo nei confronti del Comune e non anche della Regione Liguria, con condanna altresì nei confronti dei citati soggetti, nonché della Sig.ra *omissis* al pagamento delle spese di lite;
- Considerato, inoltre, che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 07/05/2024 è stato riconosciuto, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova *omissis* (RG N. *omissis* e *omissis*) il debito dell'imporo pari a Euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, a favore degli eredi *omissis* dalla data della sentenza fino all'effettivo completamento dei lavori, per un importo presunto, pari a euro 9.200,00 fino alla data del 30/05/2024 e ne è stato disposto il pagamento con Atto DD 2662 del 27/05/2024 in data 28/05/2024;
- che la difesa degli eredi *omissis* ha formulato richiesta dell'ulteriore pagamento (parziale) delle somme dovute dal 31.5.2025 al 31.12.2025, a fronte della quale il Comune, ritenendo non dovute dette somme, ha formulato alla Corte d'Appello di Genova - dinanzi alla quale pende l'appello proposto dal Comune di Genova e da Regione Liguria - istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Genova n. *omissis* nella parte in cui riconosce agli eredi *omissis* le somme ex art. 614 bis c.p.c.
- in data 19/06/2025, la Corte di Appello di Genova – Seconda Sezione Civile, con ordinanza di conferma del provvedimento precedente ex art. 351 c.p.c. reso inaudita altera parte in data 23.4.2025 a seguito dell'istanza di sospensiva presentata dal Comune di Genova , allegata quale parte integrante del presente provvedimento, ha disposto , a decorrere dalla data dell'ordinanza stessa (19.6.2025), la conferma della sospensione dell'efficacia della sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova, emessa in data 29/11/2023 nei giudizi riuniti R.G. *omissis* e R.G. *omissis*, nella parte in cui così disponeva:
- “Condanna in solido il Comune di Genova e la Regione Liguria (in parti uguali nei rapporti interni) a pagare in favore degli eredi *omissis* l'importo di euro 100,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, a far tempo dal presente provvedimento”;
- a seguito della suddetta ordinanza, il Comune di Genova, avendo già versato agli eredi *omissis* le somme dovute a tale titolo dal 29.11.2023 al 30.5.2024 (come da Atto DD n 2662 del 27/05/2024), alla luce della nuova ordinanza del 19.6.2025 risulta oggi obbligato al pagamento

dell'importo previsto dalla sentenza per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, dal 31.5.2024 fino alla data di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale (19/06/2025), disposta con detta ordinanza.;

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto necessario e urgente, al fine di evitare l'avvio di azioni esecutive da parte della controparte privata, si ritiene opportuno provvedere, salvo ripetizione all'esito del giudizio di impugnazione, all'esecuzione *in parte qua* della sentenza, previo riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, mediante il pagamento della somma a carico del Comune di Genova a favore degli Eredi *omissis* pari all'importo di 50,00 euro per ciascun giorno di ritardo dalla data della sentenza all'effettivo completamento dei lavori di messa in sicurezza, per un importo presunto pari ad Euro 19.200,00 relativo al periodo dal 31.5.2024 al 19/06/2025 compreso (data della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. *omissis* del Tribunale Civile di Genova del 29.11.2023);

Considerato che la legittimità del pagamento della somma sopra indicata trae il suo fondamento dalla sentenza costituente titolo esecutivo e che, pertanto, sostanzialmente, il riconoscimento della legittimità del debito costituisce atto dovuto;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto, ai fini del risarcimento del danno, è stata svolta dall'Arch. Roberto Valcalda, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento per la parte di competenza.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, inerente alla liquidazione parziale degli importi di cui alla Sentenza del Tribunale di Genova n. *omissis* del 28.11.2023, comunicata il 29.11.23 citata in premessa, per un importo complessivo stimato di 19.200,00 euro per il periodo dal 31.5.2024 al 19.6.2025 come sopra specificato a favore degli eredi *omissis* ex art. 614 bis c.p.c., al fine di dare attuazione *in parte qua* agli obblighi di pagamento di cui alla sentenza stessa e all'ordinanza 19.6.2025 della Corte d'Appello di Genova;
2. di dare atto che ai fini del pagamento di tali somme ex art. 614 bis c.p.c. l'ammontare complessivo stimato di 19.200,00 euro sarà impegnato con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Difesa del Suolo;
3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lett.e) del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
4. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo gli adempimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione della sentenza, scongiurando eventuali azioni esecutive nei confronti dell'Ente.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
183 N. 185 / 2025 DEL 15/07/2025 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. **OMISSIS** (RG N. **OMISSIS** e **OMISSIS**).

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

15/07/2025

p.IL DIRIGENTE
ROBERTO VALCALDA
IL DIRIGENTE
ING. GIUSEPPE VESTRELLI

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	185 / 2025
OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. OMISSIS (RG N. OMISSIS e OMISSIS).

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono
2025	Euro 19.200,00	30534			

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2025	30534	2223		Euro 19.200,00	+ Euro 19.200,00

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI/NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazioni (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d)

compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

L'importo di Euro 19.200,00 è stato inserito nella PDL 177/2025 del 03/07/2025 VI
Variazione dei documenti previsionali e programmatici 2025/2027

p.IL DIRIGENTE
ROBERTO VALCALDA
IL DIRIGENTE
ING. GIUSEPPE VESTRELLI



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
183 N. 185 / 2025 DEL 15/07/2025 AD OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO INERENTE LA
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. **OMISSIS** (RG N. **OMISSIS** e **OMISSIS**).

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità, la regolarità contabile del presente provvedimento è subordinata all'approvazione della VI Variazione dei documenti previsionali e programmatici 2025/2027.

15/07/2025

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente